



CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA

GRUPPO VENETO BANCA

Ai sensi dell'art. 109-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, si comunica che, in data 14 dicembre 2009, sono stati resi noti alla Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A. (“**Carifac**” o la “**Società**” o la “**Cassa**”) i seguenti accordi parasociali riguardanti la Società:

- **Accordi di covendita tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana (la “Fondazione”) e Gianna Pieralisi, Giovanni Colaiacovo, Merloni Invest S.p.A., Fineldo S.p.A., Frapi S.p.A., Quadrifoglio s.r.l. e P&F S.r.l.**

In data 19 gennaio 2006 la Fondazione si è impegnata in caso di cessione delle azioni Carifac, a far acquistare dal compratore, alle medesime condizioni della Fondazione, le azioni Carifac che formano oggetto delle operazioni di compravendita tra la Fondazione e, rispettivamente, Gianna Pieralisi, Giovanni Colaiacovo, Merloni Invest S.p.A., Fineldo S.p.A., Quadrifoglio s.r.l., Frapi S.p.A. e P&F S.r.l. Il diritto di covendita è esercitabile esclusivamente nel caso in cui la Fondazione ceda una partecipazione pari ad almeno il 5% del capitale sociale della Società.

Tali accordi, rilevanti ai sensi dell'art. 2341-*bis*, primo comma, lettera b) del codice civile, hanno durata indeterminata (fermo restando quanto previsto dall'art. 2341-*bis* primo comma del codice civile).

- **Accordo di covendita tra la Fondazione e MAIP S.p.A.**

In data 24 ottobre 2008 la Fondazione si è impegnata in caso di cessione delle azioni Carifac, a far acquistare dal compratore, alle medesime condizioni della Fondazione, n. 350.000 azioni Carifac. Il diritto di covendita è esercitabile esclusivamente nel caso in cui la Fondazione ceda una partecipazione pari ad almeno il 5% del capitale sociale della Società.

Tale accordo, rilevante ai sensi dell'art. 2341-*bis*, primo comma, lettera b) del codice civile, ha durata indeterminata (fermo restando quanto previsto dall'art. 2341-*bis* primo comma del codice civile).

- **Accordo di covendita tra la Fondazione e Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.**

In data 1 febbraio 2006 la Fondazione si è impegnata in caso di cessione, anche attraverso più operazioni, di azioni Carifac, a far acquistare dal compratore, alle medesime condizioni riconosciute alla Fondazione, un quantitativo proporzionale dell'intero pacchetto delle citate azioni Carifac detenute dalla Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.

Tale accordo, rilevante ai sensi dell'art. 2341-*bis*, primo comma, lettera b) del codice civile, ha durata quinquennale, con possibilità di tacito rinnovo per ugual periodo salvo disdetta comunicata almeno 6 mesi prima rispetto alla data di scadenza.

- **Accordi tra la Fondazione e Veneto Banca Holding S.p.A. (“VBH”)**

In data 20 agosto 2009 la Fondazione e VBH hanno sottoscritto un contratto preliminare e due patti parasociali, già resi noti in sede di assemblea del 18 dicembre 2009, finalizzati a regolare l’ingresso di Carifac nel Gruppo Veneto Banca (“**Accordi**”).

In data 27 aprile 2007 e in esecuzione degli Accordi, VBH ha acquisito il controllo di diritto di Carifac ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) e artt. 23 e 61 D. Lgs. 385/93, a detenere di n. 128.874.507 azioni Carifac, pari alla metà del capitale sociale più una azione Carifac..

In ottemperanza agli Accordi, a decorrere dal 27 aprile 2010, ha perso efficacia il primo Patto Parasociale stipulato tra VBH e Fondazione, ed è entrato in vigore il secondo Patto Parasociale, avente durata quadriennale, che contiene le seguenti pattuizioni:

- (i) il diritto della Fondazione di nominare 4 amministratori su 11, inclusi il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente nonché di designare un sindaco effettivo ed un sindaco supplente, e
- (ii) l’impegno di VBH a non approvare alcuna delibera assembleare in forza della quale Carifac possa essere incorporata in altra società, ovvero scissa ovvero perdere la propria integrità aziendale.

Tali pattuizioni si intenderanno anticipatamente risolte qualora l’interessenza diretta e/o indiretta della Fondazione in Carifac (computandosi a tal fine anche le azioni detenute dalla Fondazione in VBH secondo il rapporto tra le stesse determinato in base all’ultimo prezzo pagato per il loro acquisto) risulti inferiore al 10% del capitale sociale della stessa Carifac.

Le pattuizioni parasociali relative agli accordi tra la Fondazione e VBH sono rilevanti ai sensi dell’art. 2341 *bis*, primo comma, lettere a) e c) del codice civile.

- **Accordo tra la Fondazione e Società Cattolica di Assicurazioni soc. coop. (“Cattolica”)**

Si fa presente che, in data 23 aprile 2010, la Fondazione e Cattolica hanno convenuto di considerare risolto ad ogni effetto, il patto parasociale contenente un diritto di covendita allegato al contratto sottoscritto in data 23 dicembre 1999 tra le stesse parti e che, come già reso noto in sede di assemblea del 18 dicembre 2010, la Fondazione riteneva improduttivo di effetti mentre Cattolica vi attribuiva diversa valenza.